

Provincia di Prato

Statuto della Provincia di Prato

Testo approvato con D.C.P. n.31 del 09.04.1997 e successive modificazioni n.43 del 23.06.1997, n.1 del del 20.01.1999, n.11 del 03.02.1999, n.83 del 25.07.2001, n.91 del 30.10.2002, n.49 del 14.04.2004 e n. 30 del 03.07.2013.

Indice

STATUTO

DELLA PROVINCIA DI PRATO

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE

TITOLO II - STRUMENTI OPERATIVI

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE

TITOLO IV – MEZZI FINANZIARI, ATTIVITÀ DI REVISIONE E CONTROLLO

TITOLO V – Norme transitorie e finali

PREMESSA

Nata per iniziativa dei Comuni che la compongono, della Regione Toscana e con il contributo del Comitato promotore, in applicazione del dettato costituzionale della Repubblica Italiana, la Provincia di Prato è l'ente che vuole farsi interprete dei valori più profondi di quanti, uomini e donne, hanno vissuto e vivono nel suo territorio.

In ogni sua parte troviamo le tracce del lavoro delle sue genti, lavoro che ha fatto della Provincia di Prato il cuore di uno dei distretti industriali più importanti del mondo, ove emergono la volontà e l'intelligenza di quanti hanno raggiunto alti livelli di crescita economica ma anche il prezioso lavoro quotidiano di chi, nato in questi luoghi o giunto da lontano, ha contribuito allo sviluppo del tessuto economico e sociale: uno sviluppo che da sempre è stato caratterizzato, diventando così un modello di riferimento, da una cultura delle relazioni che ha trovato i suoi fondamenti nel metodo della concertazione e del dialogo sociale.

Con la volontà di tessere il proprio futuro, anche se nel contesto delle più ampie e profonde collaborazioni, la Provincia di Prato interpreta in senso più moderno quelle aspirazioni secolari che nel tempo hanno affermato l'esigenza di giungere a forme di autonomia amministrativa. La consapevolezza delle radici di questo passato e la ricchezza di esperienze più significative nel campo del lavoro e della realtà associativa è la trama più salda su cui si vuole intrecciare l'ordito, portatore oggi di una forte idea di innovazione, legata ad un modo nuovo di intendere la qualità della vita sul territorio.

L'identità culturale della Provincia di Prato è il telaio ideale su cui possono essere tessuti proficui ed utili rapporti fra i Comuni che la compongono, tra le istituzioni periferiche e quelle centrali dello Stato. La posizione geografica del territorio provinciale, è il simbolo stesso di una centralità di interessi e di azioni necessaria per promuovere lo sviluppo di programmi integrati con le realtà circostanti.

In virtù di questa specifica collocazione e per l'originalità del percorso che ha portato al riconoscimento della sua autonomia amministrativa, la Provincia di Prato nasce come "Ente dei Comuni", da Prato, che esprime la città-capoluogo, da Montemurlo a Carmignano, da Vaiano a Vernio, da Poggio a Caiano a Cantagallo, che hanno deciso di unire le loro forze in un rinnovato patto di fiducia e di collaborazione.

Il presente Statuto vuole ispirarsi a criteri di pari opportunità tra uomo e donna, per cui ogni riferimento alle figure istituzionali citate nell' articolato, anche se espresso al maschile, per motivi di lessico, indica ambedue i sessi.

TITOLO I - Assetto Istituzionale

Capo I: Principi generali

Art. 1 - La Provincia di Prato

- 1. La Provincia di Prato è costituita con D.L.vo 27 marzo 1992 n.254.
- 2. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
- 3. La Provincia esprime nello Statuto e nei propri Regolamenti piena ed autonoma capacità normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica che incontra il solo limite nei principi fondamentali espressi dal potere legislativo e dalla Carta costituzionale; lo Statuto Provinciale ha rispetto degli Statuti dei Comuni componenti secondo principi di sussidiarietà, nonché delle norme di dettaglio necessarie a tutelare interessi nazionali e regionali demandati alla competenza della legge statale e regionale.

Art. 2 - Il territorio

- 1. La Provincia di Prato comprende il territorio e la popolazione dei Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.
 - 2. La sede della Provincia è situata in Prato, che ne costituisce il capoluogo.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

- 1. La Provincia di Prato ha come segno distintivo lo stemma assunto con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 29 del 26.07.1995 e riconosciuto con D.P.R. 17.10.1995.
- 2. Il gonfalone riproduce lo stemma della Provincia. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 4 - Obiettivi fondamentali

- 1. Obiettivi fondamentali della Provincia sono:
- lo sviluppo morale, culturale, economico e sociale finalizzato al rispetto dei valori della personalità umana in ogni fase della sua esistenza, intesa sia come singolo che come associato;
- la salvaguardia dell'ambiente naturale e la valorizzazione del territorio provinciale in tutte le sue peculiarità naturali, culturali, storiche ed architettoniche;

- il perseguimento dei principi generali dell'autogoverno sanciti nella Carta europea delle autonomie locali;
- l'ausilio alle comunità locali nella determinazione degli obiettivi di loro interesse da ricomprendersi nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni, anche di politica comunitaria europea in modo che tale politica possa esprimere, per quanto riguarda l'ambito provinciale, i bisogni e gli interessi della comunità provinciale.
 - 2. Espressione articolata dei suddetti obiettivi sono:
- la valorizzazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dei diritti della persona; il riconoscimento della differenza fra i sessi e le persone quale dimensione capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale; la promozione di azioni positive intese a realizzare pari opportunità di accesso al lavoro e nella società; lo sviluppo di modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alla pluralità di esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini;
- la promozione di iniziative tendenti alla integrazione delle persone straniere e apolidi residenti nelle comunità locali;
- il sostegno ai diritti delle persone svantaggiate e alle fasce deboli della società e la promozione di interventi utili a sostenere i livelli occupazionali, la competitività delle imprese, mediante processi formativi e l'applicazione della ricerca e della tecnologia;
- la partecipazione alla vita amministrativa come singoli o in forma associata di tutti coloro che sono presenti sul territorio;
- la gestione della pubblica amministrazione secondo criteri di efficienza, trasparenza e imparzialità;
- l'assistenza tecnico-amministrativa di raccolta ed elaborazione di dati e notizie, compresa l'attività di promozione e di incentivazione finanziaria a favore dei Comuni;
- la valorizzazione del ruolo e delle specifiche vocazioni delle comunità locali, predisponendo idonee forme di coordinamento e collaborazione con i Comuni;
- la partecipazione ad iniziative e scelte del sistema delle autonomie nell'ambito di programmazione a dimensioni di area vasta anche mediante intese con altre Province e con la Regione. In questo ambito, particolare importanza assumono le iniziative di valorizzazione del distretto industriale, come configurato nella normativa vigente.

Capo II: Funzioni e compiti

Art. 5 - Funzioni di programmazione e coordinamento

- 1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà e liberamente assunte.
- 2. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 3. Entro quattro mesi dall'insediamento il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il Piano Generale di Sviluppo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa

annualmente alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche del Piano Generale di Sviluppo in sede di approvazione del bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Il Consiglio partecipa annualmente alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche del Piano Generale di Sviluppo da parte del Presidente e degli Assessori in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

4. La Provincia formula, sentiti i Comuni interessati, propri programmi annuali o pluriennali nei settori di competenza, per corrispondere ad interessi di stretto carattere provinciale o della maggior parte del territorio e della popolazione provinciale. La Provincia promuove e coordina l'attività programmatoria dei Comuni, i quali sono tenuti a presentare le loro proposte nei settori di cui al comma 1, per l'armonizzazione con i piani e programmi provinciali.

Art. 6 - Principi sulla gestione dei servizi

- 1. La Provincia nella gestione dei servizi persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, adotta metodi di valutazione dei risultati e determina indicatori e parametri per la misurazione della qualità dei servizi e dell'economicità. Nell'ambito delle materie oggetto delle funzioni di cui all'art.5 la Provincia adotta di concerto con i Comuni del territorio provinciale piani e programmi annuali o pluriennali di gestione per l'utilizzo delle economie di scala e la razionalizzazione delle attività.
 - 2. La Provincia inoltre:
- organizza indagini, studi raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le varie attività o servizi pubblici svolti in Provincia creando apposite banche dati su supporto informatico;
 - partecipa a società finanziarie (regionali e/o locali);
 - partecipa a consorzi di servizi;
- cura servizi integrati di informatica al servizio dei Comuni e delle altre Amministrazioni pubbliche provinciali;
- cura e gestisce la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli operatori degli Enti locali della Provincia, nonché dei relativi enti strumentali.

Art. 7 - Piano territoriale di coordinamento

- 1. La Provincia di Prato attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento esercita il potere di indirizzo generale in materia di assetto del territorio.
- 2. Tale potere non incide sulle competenze che la legge nazionale e regionale assegna ai singoli Comuni in materia di assetto del territorio.
- 3. I Comuni e tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio provinciale conformano l'esercizio delle proprie competenze, al Piano Territoriale di Coordinamento.
- 4. Nel governo del territorio il PTC costituisce, salvo diversa indicazione di norme regionali e nazionali, riferimento normativo per la formazione dei piani di settore della Provincia.

Capo III: Organi di governo

Art. 8 - Organi della Provincia

- 1. Sono organi della Provincia il Consiglio, il Presidente, e la Giunta Provinciale.
- 2. Le attribuzioni e i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, e dai relativi regolamenti.

Art. 9 - Il Consiglio provinciale

- 1. Gli organi del Consiglio provinciale sono il Presidente, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e i Gruppi Consiliari.
- 2. La composizione del Consiglio provinciale, l'entrata in carica e cessazione dei singoli consiglieri e consigliere, sono stabilite dalla legge, così come la materia delle dimissioni e delle relative surroghe.
- 3. Spettano al Consiglio i compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività della Provincia nonché sulla gestione dei servizi pubblici provinciali gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, società per azioni, o mediante concessioni a terzi. Il Consiglio stabilisce anche gli indirizzi e i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
- 4. Il Consiglio procede, almeno due in ciascun anno, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui alla relazione previsionale e programmatica.
- Le Commissioni Consiliari Permanenti verificano periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori.
- 5. Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale, il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento del Consiglio Provinciale.
 - 6. Il Consiglio dispone delle risorse necessarie al proprio funzionamento.

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e sono previste le risorse finanziarie per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

Il fondo annuale è determinato su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo. La gestione delle risorse finanziarie è disciplinata dal regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consiglio dispone, inoltre, dei servizi e delle attrezzature necessari al proprio funzionamento.

Art.10 - Decadenza dalla carica di consigliere

- 1. La mancata partecipazione non giustificata a cinque sedute consecutive del consiglio determina la decadenza del consigliere dalla carica secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
- 2. L'assenza ad una adunanza deve essere sempre giustificata in forma scritta entro l'adunanza successiva.

- 3. Si ritengono sempre giustificate le assenze per malattia, maternità, motivi familiari, servizio militare, straordinari motivi di lavoro e di studio, ferie annuali lavorative, impegni politici. Eventuali altre cause di assenza possono essere considerate giustificate dalla commissione consiliare competente.
- 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale e notificata al Consigliere a cura del Presidente del Consiglio entro cinque giorni.

Art.11 - Pubblicità delle situazioni patrimoniali e associative

- 1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto della comunità di controllare l'operato dell'amministrazione provinciale, ogni componente del Consiglio e della Giunta, e gli amministratori di aziende, consorzi e Istituzioni, nonché di S.p.A. a maggioranza pubblica designati dalla Provincia, sono tenuti, mediante il deposito presso l'ente dei relativi atti e documenti, a rendere pubbliche:
- a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione o della nomina, durante lo svolgimento del mandato e a conclusione del mandato stesso;
- b) la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale che attesti e che indichi a quali associazioni e organizzazioni sia iscritto e quali ne siano gli scopi e gli ambiti di attività:
 - c) le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale.

Art.12 - Diritti dei consiglieri e delle consigliere

1. I consiglieri e le consigliere rappresentano l'intera collettività ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Ciascuno di essi ha diritto:

- di ricevere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sulla complessiva attività amministrativa della Provincia, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti nonché delle società nelle quali la Provincia ha partecipazioni. Tale diritto è esercitato secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dagli statuti delle aziende e dai rispettivi regolamenti;
 - di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei provvedimenti della Provincia;
- di intervenire nelle discussioni secondo i tempi e le modalità stabiliti nel regolamento del Consiglio;
- di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno. Il regolamento prevede termini tassativi entro i quali il Presidente della Provincia e la Giunta sono tenuti a rispondere;
- di promuovere iniziative su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento;
- di avanzare proposta su materie di competenza del Consiglio, per la formulazione di delibere secondo le procedure previste dal suindicato regolamento. Nel caso la proposta sia avanzata da 1/5 dei consiglieri, la stessa deve essere iscritta comunque all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2. Il Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione al Consiglio e alle Commissioni, in una indennità di funzione,

sempre che ciò comporti per la Provincia pari o minori oneri finanziari, con le modalità stabilite dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art.13 - Il Presidente del Consiglio

- 1. Il Consiglio provinciale elegge al suo interno un Presidente il quale provvede alla sua convocazione, lo presiede, definisce il calendario delle sedute, determina il programma dei lavori consiliari e fissa d'intesa col Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno, assicura il buon andamento dell'assemblea facendo osservare la legge, lo Statuto della Provincia e il regolamento del Consiglio, dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, giudica sulla ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, concede facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato ed esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dallo Statuto e dal regolamento.
- 2. Il presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. E' garante delle prerogative di ogni consigliere.
- 3. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza del Consiglio provinciale viene assunta dal consigliere anziano.
- 4. E' consigliere anziano il più anziano d'età fra coloro che hanno svolto il maggior numero di mandati elettorali nel Consiglio Provinciale, appartenente allo schieramento di maggioranza o di minoranza diverso da quello del Presidente del Consiglio.

Art.14 - Elezione del Presidente del Consiglio

- 1. Il Consiglio provinciale, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, dopo la convalida degli eletti e delle elette procede all'elezione del Presidente del Consiglio. L'elezione avviene in forma segreta. Nella prima votazione risulta eletto il consigliere e la consigliera che consegue la maggioranza dei 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati alla Provincia. Ove non si raggiunga il quorum, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Le due votazioni possono svolgersi nella stessa adunanza. Nel caso in cui nella prima adunanza non si pervenga all'elezione del Presidente, il Consiglio provinciale è convocato, entro otto giorni, dal Presidente della Provincia per procedere a nuove votazioni fino all'elezione per la quale è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
- 2. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, il Consiglio Provinciale procede ad una nuova elezione, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art.15 - Regolamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio provinciale adotta il proprio Regolamento e ogni sua successiva modifica a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento detta le norme di funzionamento e la composizione e competenza dei propri organi interni.
- 2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale dovrà prevedere l'istituzione, il funzionamento, i poteri, la competenza delle Commissioni consiliari permanenti, dei Gruppi consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, di eventuali commissioni speciali e commissioni di indagine.

Art.16 - Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
- 2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.
- 3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze, spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e le relazioni al Consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.17 - Commissione di controllo e garanzia

1. Il Consiglio istituisce al suo interno la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia con criterio proporzionale e presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Art.18 - Commissioni speciali di studio e di indagine.

- 1. Il Consiglio Provinciale può procedere alla nomina di Commissioni Speciali per lo studio di particolari questioni.
- 2. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di Commissioni di studio e di indagine su specifiche questioni. La Presidenza, ferma restando la composizione proporzionale, è attribuita alle opposizioni.
- 3. Le Commissioni di studio e di indagine possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi prefissati.

Art.19 - Conferenza dei Capigruppo

- 1. I gruppi costituitisi in Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento, nominano i rispettivi Capigruppo. Questi costituiscono la Conferenza dei Capigruppo.
- 2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.

3. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio nella definizione dell'ordine del giorno del programma dei lavori del Consiglio, nonché nelle modalità di accesso ai servizi assegnati al Consiglio secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Art.20 - Strutture di supporto al Consiglio ed alle Commissioni consiliari

- 1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, le Commissioni consiliari sono dotate di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità del Segretario Generale.
- 2. Per il funzionamento e l'attività del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dei gruppi consiliari, e per le eventuali consulenze di periti e tecnici, anche esterni all'amministrazione, viene iscritto in bilancio apposito stanziamento il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio.

Art.21 - Deliberazioni e validità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio, fatte salve le determinazioni di legge che richiedono un quorum speciale, sono valide con la presenza del 40% più 1 dei componenti.
- 2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo eccezioni previste dalla legge o dal regolamento.
 - 3. Le votazioni hanno luogo in forma palese salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art.22 - Il Presidente della Provincia

- 1. Il Presidente è l'organo rappresentativo della Provincia, nonchè il responsabile dell'Amministrazione. Ad esso spettano i rapporti formali ed informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno. Convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
- 2. Il Presidente può delegare le proprie competenze provinciali ai singoli Assessori fermo restando il suo potere di sostituzione o di surroga in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione della responsabilità.
 - 3. Nell'esercizio della sua funzione, il Presidente della Provincia:
 - propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo;
- presenta, nella prima adunanza del Consiglio, il programma, unitamente alla composizione della Giunta;
- nomina e revoca gli Assessori, tra i quali un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;
- promuove, dirige e coordina l'attività amministrativa della Giunta e degli Assessori, e ne è responsabile;
 - può delegare altre specifiche funzioni a consiglieri e consigliere;
- può avocare a sé o alla competenza della Giunta l'esame di questioni o l'adozione di specifici atti che siano stati da lui attribuiti o delegati agli Assessori, nonché revocare,

annullare, rimuovere o sospendere gli atti posti in essere dagli Assessori nell'esercizio delle attribuzioni e delle deleghe a loro conferite;

- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo all'esame ed all'approvazione di questo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, i provvedimenti che ritiene opportuno concordando con il Presidente del Consiglio l'ordine del giorno;
- sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione provinciale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.23 - La Giunta Provinciale

- 1. La Giunta provinciale è composta dagli Assessori e dal Presidente che la convoca e la presiede.
- 2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia in numero non superiore a quello massimo di legge e precisamente n.8, antecedentemente alla prima adunanza del Consiglio. Gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale. Il Presidente nomina i componenti della Giunta provinciale secondo criteri di tendenziale pari opportunità fra uomo e donna.
- 3. Il Presidente può revocare gli Assessori con provvedimento motivato che deve essere comunicato al Consiglio nella prima seduta utile. Le dimissioni dei singoli Assessori sono indirizzate per iscritto al Presidente della Provincia.
- 4. In caso di vacanza per qualunque causa, la sostituzione deve avvenire entro trenta giorni dalla data del suo accertamento ad opera del Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio. Ad ogni Assessore viene attribuito dal Presidente un particolare settore di amministrazione con il compito di sovrintendere all'attività degli uffici amministrativi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente, sorvegliando la tempestiva preparazione od attuazione degli atti.
- 5. Spetta all'Assessore di presentare alla Giunta o al Consiglio, per le relative deliberazioni, gli atti elaborati dall'Assessorato. Emana gli atti relativi alle competenze delegategli.

Art.24 - Competenze e funzionamento della Giunta

- 1. Le attività di competenza della Giunta sono esercitate collegialmente.
- 2. Spetta alla Giunta come organo a rilevanza esterna l'adozione delle deliberazioni ordinarie o d'urgenza non riservate al Presidente, ai suoi delegati, al Segretario generale e

ai funzionari dirigenti o al Consiglio, comunque necessarie per l'attuazione e l'esecuzione degli atti generali e delle direttive del Consiglio.

3. Alla Giunta, in quanto organo interno della Provincia, spettano i compiti di adozione delle proposte da presentare al Consiglio provinciale. Ove le proposte non raggiungano la maggioranza prescritta, il Presidente può sempre assumerne l'iniziativa indicando le ragioni manifestate dalla Giunta sia di consenso che di dissenso.

Spetta inoltre alla Giunta come organo interno di riassumere annualmente l'attività di propria competenza riferendone al Consiglio.

- 4. A ciascun Assessore può essere attribuito, da parte del Presidente della Provincia, l'incarico di seguire settori organici di materie o servizi integralmente considerati.
- 5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza; può inoltre delegare la firma di atti, individuati anche per categorie, che siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- 6. Le attribuzioni e le deleghe conferite agli Assessori ai sensi dei commi precedenti possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal Presidente della Provincia.
- 7. La Giunta delibera a maggioranza semplice. Gli atti deliberati dalla Giunta sono emanati dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche. Il voto è palese, tranne quello riguardante persone e concernente nomine, designazioni o loro revoche.

Capo IV: Forme di partecipazione

Art.25 - La Partecipazione

- 1. La Provincia riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla determinazione degli indirizzi e delle scelte di governo, nonché alla verifica dell'attività amministrativa; inoltre promuove e garantisce la consultazione degli enti locali, delle formazioni organizzate e degli altri organismi della società civile.
- 2. Singoli e associazioni hanno diritto di presentare istanze o proposte segnalando l'esistenza di interessi collettivi bisognosi di tutela. Tali istanze e proposte vanno dirette al Presidente della Provincia che le comunica al Consiglio provinciale e agli organi competenti, secondo le materie.
- 3. La Provincia, a sua volta, previa deliberazione consiliare, può promuovere forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti delle comunità amministrate su specifici problemi di competenza provinciale, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.
- 4. Un regolamento provinciale stabilisce i modi per l'audizione delle comunità di base o delle libere associazioni consentendo forme di consultazione a carattere propositivo o istruttorio, escluso ogni forma di referendum abrogativo.

Art.26 - Le libere forme associative

1. La Provincia riconosce l'autonomia della società civile e valorizza il ruolo delle sue espressioni, in primo luogo quello delle associazioni.

- 2. La comunità provinciale concorre a pieno titolo all'Amministrazione provinciale attraverso libere forme associative.
- 3. La Provincia, nel rispetto delle loro autonomie, riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere forme associative senza scopo di lucro, della cooperazione socio-culturale e delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, favorendone l'autonomo sviluppo ed il collegamento tra queste e gli organi di governo provinciale.

Art.27 - Le Consulte

1. La provincia favorisce e promuove il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso l'istituzione di consulte di settore a carattere permanente o di consulte per progetti. Il regolamento della partecipazione determina funzioni e modalità operative delle Consulte.

Art.28 – Contributi

- 1. Ai soggetti di cui all'art.26 possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse. Agli stessi sono garantite agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi provinciali, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed utilità sociale.
- 2. Per accedere a tali contributi ed agevolazioni, i soggetti in questione debbono essere iscritti ad apposito albo provinciale. La struttura dell'albo, le forme della sua revisione e pubblicazione ed i requisiti per l'iscrizione allo stesso sono determinati dal regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Capo V: Istituti di partecipazione

Art.29 - Presentazione di istanze e petizioni

- 1. Nel rispetto dei principi posti dallo Statuto, il regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto delle persone, singole o associate, ovvero dei Comuni, di presentare, ai fini della migliore tutela dell'interesse collettivo, istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione.
- 2. Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi della Provincia hanno competenza deliberativa. Esse sono indirizzate al Presidente della Provincia il quale le trasmette all'organo competente per materia. Le istanze e le petizioni che riguardano materie di competenza della Giunta sono comunque comunicate anche al Consiglio.

Art.30 - Esame di istanze e petizioni

- 1. I regolamenti sul funzionamento degli organi e del Consiglio determinano le garanzie per una tempestiva presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo, nel caso di adozione da parte dell'amministrazione di atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con i presentatori.
- 2. Qualora le istanze e le petizioni che riguardino materie di competenza del Consiglio siano accompagnate da almeno 300 firme, esse sono discusse entro 60 giorni dalla loro presentazione in seduta, cui sono invitati a partecipare con diritto di parola i rappresentanti dei firmatari.

Art.31 - Iniziativa per proposte

- 1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Consiglio è esercitata mediante la presentazione di un articolato o di un testo di deliberazione da parte di un numero complessivo di elettori ed elettrici della Provincia pari a 1/10 del quorum minimo per presentare il referendum, ovvero da parte di un Consiglio comunale. Le modalità della raccolta e della verifica delle firme e della presentazione della proposta sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.
- 2. Il regolamento prevede altresì le forme e le modalità della collaborazione degli uffici provinciali al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto tecnico ed informativo per la redazione della proposta.

La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte. A tale scopo, il regolamento sulla partecipazione prevede garanzie affinché gli uffici provinciali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale non può essere oggetto di iniziativa per proposte.

Art.32 - Ammissibilità delle proposte

- 1. Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto anteriormente alla raccolta delle firme dal Segretario Generale, in contraddittorio con una delegazione di due rappresentanti dei promotori. Può essere dichiarata l'inammissibilità della proposta solo per motivi di legittimità.
- 2. La proposta di iniziativa popolare è discussa dal Consiglio, nel testo dei proponenti, non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.
- 3. Salvo il caso in cui, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Consiglio decida di sottoporre la proposta al referendum di cui all'art.33, la discussione deve concludersi con una votazione sul merito della proposta. L'esito della votazione deve essere tempestivamente comunicato ai rappresentanti dei presentatori.

Art.33 - Referendum

- 1.Il Presidente della Provincia indice referendum della popolazione quando ne sia fatta richiesta:
 - da tanti elettori ed elettrici che rappresentino almeno il 4% del corpo elettorale provinciale calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente,
 - dal Consiglio provinciale
 - da almeno due Consigli Comunali con deliberazione adottata ciascuno a maggioranza dei componenti ovvero da un consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei 4/5 del consiglio ovvero da un consiglio comunale che rappresenti almeno il 7% della popolazione della provincia a maggioranza dei componenti
- 2. La consultazione può essere richiesta in ordine a qualsiasi argomento su cui la Provincia ha competenza deliberativa, e deve comunque riguardare materia di esclusiva competenza locale. Essa consiste nel sottoporre alla popolazione un quesito, formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, rispetto al quale i cittadini possono pronunciarsi dando risposta affermativa o negativa.

Art.34 - Esclusioni

- 1. Non possono essere oggetto di referendum:
- lo Statuto e i regolamenti in esso previsti;
- il bilancio e i provvedimenti concernenti approvazioni di tributi e determinazioni di tariffe;
- gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi concernenti il personale della Provincia o di enti, aziende, e istituzioni dipendenti;
 - la contrazione di mutui e le emissioni di prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permute, l'affidamento di appalti e concessioni;
 - le elezioni, le nomine, le revoche, le decadenze;
 - gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizioni di legge o di regolamento.

Non è ammessa l'iniziativa di atti tendente a restringere o mettere altrimenti in discussione i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela.

Art.35 - Limitazioni

- 1. Il referendum non puo' aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 2. Relativamente ai referendum non è consentito svolgere più di una consultazione all'anno.
- 3. Per ogni consultazione, il numero massimo di quesiti referendari è stabilito in cinque.
- 4. Non è consentita la raccolta delle firme per i referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato amministrativo.

Art.36 - Giudizio di ammissibilità

- 1. Il giudizio di ammissibilità del referendum provinciale è svolto dal Comitato di garanzia, anteriormente alla raccolta delle firme da parte dei promotori, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento sulla partecipazione, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto.
- 2. Il Comitato di garanzia è composto dal Segretario generale della Provincia, dal Difensore Civico provinciale e da una persona nominato dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 3. Il regolamento prevede che il giudizio di ammissibilità si svolga in contraddittorio con i promotori.
- 4. Il Comitato di garanzia può concordare con i promotori le modifiche che si siano rivelate necessarie per la sua ammissibilità, ovvero di conformarlo alle caratteristiche di cui al secondo comma dell'art.33.
- 5. Può essere deliberata l'inammissibilità del referendum esclusivamente per motivi di legittimità.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il Comitato dei garanti dichiara il non ricorso al referendum qualora il Consiglio Provinciale ovvero la Giunta Provinciale, con propri atti deliberativi, accolga nella sostanza ciò che è oggetto di richiesta referendaria.

Art.37 - Partecipanti al referendum

1.Hanno diritto a partecipare al referendum coloro che esercitano l'elettorato attivo per le elezioni amministrative provinciali nonché coloro che residenti nella Provincia di Prato alla data fissata per lo svolgimento della consultazione hanno compiuto il sedicesimo anno d'età e i cittadini stranieri o apolidi che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo,
- essere residenti nella Provincia di Prato
- 2. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il regolamento disciplina le modalità della presentazione della proposta referendaria, le modalità, i tempi e le procedure per la raccolta delle firme da parte dei promotori, l'indizione e lo svolgimento della consultazione, prevedendo altresì idonee garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio ed assicurando la presenza e l'intervento dei promotori all'interno delle diverse fasi del procedimento referendario.
- 3. L'Amministrazione, con le forme e le modalità stabilite dal regolamento, adotta concrete iniziative al fine di garantire la più ampia, completa e tempestiva informazione sullo svolgimento del referendum e sul suo oggetto, nel rispetto dei principi di imparzialità e obiettività.

Art.38 - Esame dei risultati referendari

- 1. Il risultato della consultazione è vincolante per l'Amministrazione se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. La richiesta sottoposta a referendum è comunque discussa in Consiglio se, pur non avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, il numero delle risposte affermative al quesito referendario, espresse validamente, è pari almeno al 35% degli aventi diritto di voto.
- 3. Il Consiglio discute l'esito della consultazione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, gli organi competenti deliberano sulla materia oggetto del referendum consultivo, valutando i provvedimenti da adottare rispetto all'opzione che ha ottenuto la maggioranza delle preferenze.

Capo VI: Il Difensore Civico

Art.39 - Il Difensore Civico

- 1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico col ruolo di garante della collettività nella tutela dei diritti civili e sociali e dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale, nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo che gli sono attribuite da norme di legge.
- 2. Il Difensore Civico procede sia di propria iniziativa che facendo proprie le segnalazioni che gli pervengono, dopo averne accertata, anche in prima istanza, la non manifesta infondatezza.
- 3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed è scelto tra persone di riconosciuta dirittura morale, capacità e conoscenza in campo giuridico-amministrativo.
 - 4. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
- 5. Per esercitare il proprio compito al Difensore Civico è destinata una struttura organica la cui consistenza viene stabilita in accordo con il Presidente della Provincia. Spettano al Difensore Civico gli stessi poteri di accesso ai documenti ed agli uffici spettanti ai componenti del Consiglio provinciale.
- 6. Il Difensore Civico sottopone ogni sei mesi al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sull'attività svolta.
- 7. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione definita dall'apposito Regolamento.
- 8. Il Consiglio Provinciale, con proprio atto, può prevedere l'utilizzo del Difensore Civico provinciale da parte dei Comuni della Provincia che ne facciano richiesta. In tal caso, una specifica convenzione disciplina gli oneri finanziari a carico dei Comuni, e le modalità organizzative secondo le quali il Difensore Civico esplica le sue funzioni a favore delle comunità locali interessate.

Capo VII: Pari Opportunità

Art.40 - Commissione di Pari Opportunità

- 1. La Provincia, nel rispetto dei diritti delle donne, sanciti dalle Leggi della Repubblica, della Regione e dal presente Statuto, istituisce:
- a) la Commissione Provinciale di Pari Opportunità, con le funzioni di promuovere azioni positive di pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita civile e sociale di tutto il territorio provinciale;
 - b) il Comitato di Ente di Pari Opportunità.
- 2. Spettano alla Commissione Provinciale di Pari Opportunità le funzioni di promuovere azioni positive di pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita civile e sociale di tutto il territorio provinciale. Ha altresì il compito di diffondere una nuova cultura e sensibilità atta ad eliminare ogni eventuale discriminazione fra i sessi sia in ambito familiare che, più in generale, nei vari aspetti della vita quotidiana.
- 3. La Commissione interloquisce con tutti gli organi dell'Amministrazione Provinciale, avanza al Consiglio e alla Giunta richieste proposte idonee a realizzare effettive condizioni di pari opportunità.
- 4. Il Consiglio provinciale, con apposita delibera, nomina le componenti della Commissione, stabilisce le dotazioni tecniche, finanziarie ed operative e di personale della Commissione stessa.
- 5. La Presidente della Commissione Pari Opportunità è nominata dal Presidente della Provincia, sentita la Commissione medesima.
- 6. Il Presidente della Provincia delega alla Presidente della Commissione lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al secondo comma.
- 7. Il Comitato di Ente di Pari Opportunità svolge le attività previste dalla normativa vigente. Il Comitato suddetto è presieduto da un amministratore donna alla quale il Presidente della Provincia, sentita la Commissione Provinciale di Pari Opportunità, delega lo svolgimento di proprie funzioni e il compimento di specifici atti inerenti le materie di competenza del Comitato.
- 8. La composizione della Commissione e del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.
- 9. Alle componenti della Commissione spettano i diritti previsti dalla vigente normativa per i consiglieri provinciali in materia di permessi, licenze e indennità. La materia può essere, in tutto o in parte, disciplinata dal Regolamento della Commissione.

Capo VIII: Partecipazione ai procedimenti amm.vi - Accesso agli atti

Art.41 - Partecipazione, informazione e accesso agli atti per il cittadino

1. La Provincia, in ottemperanza alla legge, indica nel processo di organizzazione in atto, il responsabile diretto di ogni procedimento.

- 2. L'ufficio che inizia un procedimento nel quale sia coinvolta una persona, sia che ad essa possa derivare un vantaggio ovvero un pregiudizio, è tenuto a fornire notizia dell'inizio del procedimento alla persona stessa.
- 3. Il termine di tempo per rispondere alle istanze dei singoli e delle associazioni è stabilito in trenta giorni salvo i casi specifici per i quali l'apposito regolamento, vuoi per la complessità degli oggetti trattati, vuoi per il particolare impegno organizzatorio, disporrà in maniera diversa e certa.
- 4. A ciascun soggetto di cui al comma precedente sarà garantita una dettagliata informazione sul funzionamento dei servizi, le condizioni per accedervi, i passaggi procedurali da seguire, le caratteristiche delle prestazioni che per ciascun servizio possono essere richieste.
- 5. E' assicurato inoltre il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, secondo le norme dell'apposito regolamento.

TITOLO II - Strumenti Operativi

Capo I: Organizzazione territoriale

Art.42 - Strutture di rappresentatività e coordinamento

- 1. La Provincia di Prato costituisce un'unità territoriale le cui parti costitutive sono strettamente collegate ed interdipendenti tra di loro.
- 2. La Provincia di Prato, nel perseguimento dei propri obiettivi, agisce nell'interesse di tutta la comunità provinciale valorizzando, nel contempo, le vocazioni delle diverse aree del territorio provinciale.
- 3. La Provincia può decentrare uffici e servizi in relazione alle esigenze dell'utenza di uno o più Comuni.
- 4. La Provincia, nell'ambito della sua attività di programmazione e coordinamento, prevede forme di consultazione dei Comuni e delle Comunità Montane con le modalità previste nel successivo art.44.

Art.43 - Strutture di cooperazione con altri enti

1. La Provincia attiva rapporti con altri Comuni e Province allo scopo della coordinazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale ovvero ultraprovinciale.

In tale ambito il Consiglio provinciale delibera le idonee convenzioni privilegiando i rapporti contrattuali con gli enti interessati

2. Ove se ne ravvisi la necessità per la gestione ed il controllo delle funzioni o dei servizi, possono essere costituiti speciali consorzi strumentali la cui sede dovrà essere stabilita presso uno degli enti convenzionati che è tenuto a prestare la relativa struttura burocratica.

3. Quando si tratti di provvedere ad opere pubbliche la cui utilità ricada su altri enti, si provvede a concludere un programma comune di interventi che determini le modalità di attuazione, distribuisca i carichi finanziari e stabilisca i modi più opportuni per la direzione ed il coordinamento delle azioni.

A tal fine l'accordo di programma prevede la costituzione di un collegio direttivo composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti locali cointeressati.

4. L'attuazione del programma spetta agli uffici in esso designati i quali ne sovrintendono ed organizzano l'esecuzione.

Art.44 - Conferenza provinciale dei Sindaci

- 1. Allo scopo di attuare le finalità previste dall'art.5 del presente Statuto, è istituita la Conferenza provinciale dei Sindaci, le cui modalità operative sono disciplinate nell'ambito del regolamento sulla partecipazione.
- 2. La Conferenza provinciale dei Sindaci è uno strumento di consultazione dell'Amministrazione provinciale sulle scelte fondamentali dell'ente in ambito di programmazione e coordinamento.
- 3. Alla Conferenza provinciale dei Sindaci è invitato permanentemente il Presidente della Comunità Montana.
- 4. Per particolari questioni che investono l'esclusiva competenza di alcune Amministrazioni la Conferenza può essere limitata alla presenza dei soli Sindaci dei Comuni interessati.

Capo II: Criteri organizzativi

Art.45 - Determinazione dei servizi

1. Il Consiglio provinciale può determinare quali siano i servizi fondamentali gestiti dalla Provincia in quanto volti a garantire i diritti della persona come costituzionalmente tutelati e definiti dalla legge.

Art.46 - Forme organizzative

- 1. L'Amministrazione provinciale provvede ai servizi di sua competenza, secondo le forme organizzative ovvero secondo le forme associative previste dalla legge.
- 2. I componenti del Consiglio provinciale, nonché i componenti della Giunta possono essere nominati amministratori delle aziende ovvero delle società partecipate dall'Amministrazione provinciale costituite per l'esercizio di attività dirette o di attività mediate di cui ai successivi Capi III e IV della presente parte.

Capo III: Azione diretta. I servizi di interesse generale

Art.47 - Gestione diretta

- 1. La Provincia gestisce i servizi pubblici di sua competenza nelle forme previste dalla legge sulla base di un provvedimento a carattere generale che individua quelli ritenuti di interesse generale e essenziali, da esercitarsi direttamente e ne stabilisce i criteri per la valutazione delle dimensioni e convenienze socio- economiche per la gestione in economia, o in istituzione, o affidamento a aziende speciali, ovvero mediante società commerciale partecipata dall'Amministrazione provinciale, e con prevalente capitale pubblico.
- 2. La gestione in economia è consentita quando essa abbia modeste dimensioni sia per il personale impiegato che per le caratteristiche dell'attività e per l'incidenza dei costi per i servizi a carattere imprenditoriale, così come per i servizi costituiti da erogazione di prestazioni burocratiche o di personale, quale che sia la dimensione.
- 3. La gestione diretta è deliberata di volta in volta dal Consiglio provinciale, ove non sia prevista nel programma approvato all'inizio della legislatura.

Art.48 - Istituzione

- 1. Per i servizi di carattere sociale senza rilevanza imprenditoriale la Provincia può costituire un'istituzione avente natura di organo strumentale dotato di autonomia gestionale. Nel relativo atto costitutivo e nello statuto, la Provincia definisce gli organi dell'istituzione e le modalità di nomina e di revoca degli amministratori.
- 2. L'attività di revisione dei conti è esercitata dal Collegio dei Revisori della Provincia con gli stessi ambiti e poteri.

Capo IV: Azione mediata

Art.49 - Forme di gestione

1. La gestione di servizi pubblici imprenditoriali non aventi carattere generale ed essenziale può avvenire mediante affidamento a uno o più soggetti terzi in concessione, ovvero in appalto, ovvero mediante società partecipata dall'Amministrazione provinciale anche con prevalente capitale privato.

L'eventuale affidamento avviene mediante criteri di selezione a contenuto pubblico. La scelta deve essere preceduta da uno studio comparato che dia ragione della convenienza economica, patrimoniale, organizzativa, rispetto alle altre soluzioni.

2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici in forma mediata deve essere sempre preceduta dalla adozione di apposito contratto di servizio che individui compiti, obiettivi, strategie, risorse poste a carico dell'Amministrazione provinciale e del soggetto gestore, mediante la individuazione di un progetto gestionale.

Art.50 - Aziende speciali

- 1. Ove il servizio abbia particolare rilevanza politico sociale e interessi la generalità della comunità provinciale, esso è esercitato a mezzo di azienda speciale. Essa è dotata di personalità giuridica assumendo la qualifica di ente pubblico strumentale dell'ente locale, ed agisce nell'ambito della propria autonomia secondo i principi dell'atto costitutivo e dello statuto approvati dal Consiglio provinciale.
- 2. La nomina degli amministratori, che dovrà essere ispirata a criteri di tendenziale pari opportunità, spetta al Presidente della Provincia che vi provvede secondo le indicazioni contenute nello statuto della singola azienda speciale, il quale prevede altresì i casi di decadenza e di revoca, nonché secondo i criteri deliberati dal Consiglio provinciale ai sensi di legge.
- 3. Fermo restando l'obbligo della predeterminazione dei criteri e indirizzi da parte del Consiglio provinciale per dare luogo alla nomina di rappresentanti dell'ente, la individuazione dei soggetti di cui al comma precedente deve avvenire sempre sulla scorta di elementi di sicura professionalità ed esperienza.
- 4. L'azienda può emanare regolamenti per la propria gestione interna e per i rapporti con gli utenti, che sono inviati al Consiglio per l'approvazione.
- 5. Ove il Consiglio provinciale non vi provveda entro tre mesi dalla ricezione, o in caso di indilazionabile urgenza, il regolamento viene emanato con provvedimento del Presidente dell'azienda.

Art.51 - Concessione

- 1. Nell'ipotesi di attività economica per la produzione di beni o servizi, la Provincia può provvedere mediante atto di concessione a terzi, purché siano comunque salvaguardate le esigenze generali di ordine politico sociale e sussistano ragioni tecniche od economiche che facciano preferire l'affidamento dei compiti ad un soggetto privato.
- 2. I regolamenti provinciali disciplinano, nei vari rami di servizio, le procedure per l'affidamento in concessione e i poteri di sorveglianza e controllo riservati alla Provincia.

Art.52 - Società partecipata

1. La Provincia, ove sussista un interesse ad associare capitali privati, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, attivate o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art.53 - Affidamento servizi sociali

1. La Provincia può provvedere all'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale a mezzo di istituzioni pubbliche o private determinandone i campi anche territoriali di azione e provvedendo in tutto o in parte al ristoro delle sole spese

effettivamente dimostrate senza alcun compenso ai gestori dovendosi trattare di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Qualora sussistano le caratteristiche richieste, sono privilegiate le organizzazioni private di volontariato.

Art.54 - Convenzioni

- 1. Quando per il raggiungimento di obiettivi economici, sociali e di migliore e più efficace organizzazione si ravvisi l'opportunità di un coordinamento con altri Comuni, Comunità Montane o Province, esso è attuato mediante convenzione che stabilisce le modalità dell'azione comune.
- 2. La convenzione oltre a stabilire l'oggetto, la durata e gli impegni anche finanziari degli enti convenzionati, deve assicurare ad essi la possibilità di controllo della gestione assicurando forme di consultazione e, in casi determinati, la garanzia del diritto di recesso
- 3. La convenzione stabilisce i criteri da adottare in questi casi per la risoluzione dei rapporti finanziari.

Art.55 - Consorzi

- 1. Uno o più servizi o funzioni possono essere gestiti in forma associata mediante la costituzione di un consorzio al quale si applicano le norme previste per le aziende speciali.
- 2. La costituzione del consorzio è deliberata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed il relativo statuto deve prevedere un'assemblea, un consiglio d'amministrazione e un direttore.
- 3. Dell'assemblea fanno parte i rappresentanti degli enti consorziati nella persona dei rispettivi rappresentanti legali o di un loro delegato. Il voto in assemblea è rapportato alla quota di partecipazione.

TITOLO III - L'Organizzazione

Capo I: La struttura burocratica

Art.56 - Principi generali

1. La Provincia organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento del servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

La struttura degli uffici e servizi provinciali, articolata in funzione della specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza.

- 2. L'azione organizzativa ed amministrativa della Provincia dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:
- la definizione da parte degli organi di direzione politica degli obiettivi e dei programmi dell'ente da attuare;
- la separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa:
 - la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa;
- la trasparenza attraverso l'istituzione di apposita struttura di informazione al pubblico;
- 3. Il modello organizzativo della struttura gestionale della Provincia è quello che risulta dagli articoli che seguono e dal regolamento di organizzazione sulla base dei seguenti criteri generali di gestione:
- ai dirigenti vengono affidati autonomi poteri di direzione, vigilanza e controllo ed in particolare la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
- il Presidente anche per tramite degli assessori, impartisce alla struttura gli indirizzi politico amministrativi in base agli obiettivi ed ai programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- la conferenza dei dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, definisce le linee operative della gestione;
- i dirigenti di settore determinano i programmi operativi per i settori di competenza e dispongono gli indirizzi operativi specifici nei confronti del servizi di competenza.

Art.57 - Pareri e consulenze

1. Al fine di raggiungere l'ottimizzazione della azione, gli organi deliberativi sono assistiti sul piano del contenuto tecnico delle decisioni, dai pareri motivati dai responsabili delle strutture amministrative.

Nell'organizzare tali strutture il regolamento di organizzazione individua per ogni settore generale di amministrazione, il referente della consulenza e dei pareri. Il parere tecnico può essere disatteso dall'organo deliberativo esprimendo nell'atto i motivi del dissenso. Nell'atto deliberativo il parere tecnico può essere solo citato.

- 2. Il Presidente dell'organo deliberante, ove lo esiga la complessità della materia, può richiedere di costituire un gruppo di lavoro tra responsabili di uffici appartenenti a settori diversi.
- 3. Il Presidente può costituire gruppi di lavoro permanenti onde consentire la collaborazione trasversale tra diversi settori della amministrazione. Ad essi preside lo stesso Presidente o un Assessore da lui delegato.
- 4. Ove si tratti di provvedimenti che richiedano particolari competenze tecniche o il possesso di specifiche esperienze, possono essere richieste consulenze esterne, singole o collegiali.

Art.58 - Il personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati in sede aziendale.

- 2. L'assegnazione delle risorse umane al servizi ed alle unità operative viene informata al principio della massima flessibilità in corrispondenza dell'evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.
- 3. L'ente assicura il sistematico aggiornamento dell'organizzazione dell'intera struttura ed il conseguente adeguamento dell'assegnazione delle risorse ai servizi.
- 4. La legge ed il regolamento disciplinano lo stato giuridico, le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e servizi, l'attribuzione al segretario ai dirigenti ed al direttore operativo ove nominato delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi provinciali, nonché le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
- 5. I dipendenti e le dipendenti non possono esercitare il commercio, l'industria, professioni, od assumere altri impieghi salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel regolamento saranno previsti i casi in cui non si applicano tali divieti, sempre che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dell'ente e siano autorizzati dalla Giunta.

Art.59 - Il Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ove il Presidente si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, contestualmente si provvederà alla disciplina dei rapporti fra il Segretario ed il Direttore Generale.
- 2. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive alle sedute del Consiglio e della Giunta, con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; analogamente opera per quanto riguarda le determinazioni dei Dirigenti. Quando il Presidente lo richieda, in via generale o su singoli atti, esprime pareri formali sugli atti deliberativi e sui provvedimenti dirigenziali.

Ove il parere non sia espresso si intende favorevole, dandone atto nelle deliberazioni.

3. Il Segretario Generale è a capo della Segreteria Generale cui compete la tenuta dei registri, dei verbali e delle deliberazioni, nonché delle determinazioni dirigenziali.

Capo II: Struttura direzionale e di programmazione

Art.60 - Direzione Generale

1. E' istituita nella struttura burocratica della Provincia una Direzione Generale che assicura il coordinamento dell'attività dei servizi e il collegamento tra gli stessi e gli organi di governo dell'ente.

La Direzione Generale risponde direttamente del proprio operato alla Giunta.

2. I principali compiti della Direzione Generale sono:

-partecipare alla programmazione e pianificazione dell'attività dell'Amministrazione al fine di attuare gli indirizzi e le proposte della Giunta;

- -collaborare con la struttura organizzativa dell'ente per l'elaborazione dei programmi e dei progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica e alle politiche pluriennali e annuali di bilancio;
 - attuare il coordinamento dei servizi, d'intesa con il Segretario Generale;
- curare l'integrazione delle attività affidate all'esterno e quelle direttamente gestite dall'ente;
- -coordinare la partecipazione provinciale in società per azioni, consorzi, convenzioni, accordi di programma e altre forme di gestione dei servizi e delle attività;
- -effettuare il monitoraggio delle procedure operative in funzione della loro semplificazione, accessibilità e partecipazione;
- -definire gli strumenti e le tecniche di gestione curandone il loro costante aggiornamento;
 - coordinare i processi inerenti l'applicazione degli incentivi di produttività.
- 3. Alla Direzione Generale è preposto un dirigente uomo o donna il cui profilo e requisiti professionali saranno definiti dal Regolamento di Organizzazione. Egli può partecipare, su richiesta del Presidente, alla riunione della Giunta con solo diritto di parola. Relativamente alla designazione di tale dirigente, essa potrà avvenire mediante individuazione di un soggetto dipendente dell'Amministrazione ovvero mediante assunzione dall'esterno con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del suddetto dirigente, le relative funzioni potranno essere affidate ai dirigenti dipendenti della Provincia e al Segretario Generale.
- 5. La Direzione Generale potrà avvalersi, ove la Giunta Provinciale lo ritenga necessario, di attività consulenziale esterna anche ai fini di promuovere indagini sulla qualità dei servizi e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

Art.61 - Ufficio di controllo interno

- 1. Presso la Direzione Generale e in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alla struttura dell'ente è istituito, ai sensi della normativa vigente, l'ufficio di controllo interno secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
- 2. Spetta all'ufficio di controllo interno verificare la funzionalità dell'attività amministrativa, al fine di orientarne il risultato a parametri di efficienza ed efficacia, nonché controllare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica al Bilancio annuale e pluriennale. A tal fine, con particolare attenzione alla metodologia della valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, accerta la realizzazione degli obiettivi assegnati ai singoli servizi in attuazione del piano esecutivo di gestione e delle direttive generali impartite dalla Giunta, la corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività realizzata.
- 3. L'ufficio di controllo interno valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO IV – Mezzi finanziari, attività di revisione e controllo

Capo I: Mezzi finanziari

Art.62 - Attività finanziaria

- 1. La Provincia provvede al finanziamento della propria gestione mediante entrate provenienti dalle contribuzioni erariali e regionali, dalle proprie risorse derivanti dalle rendite dei beni e dai proventi dei servizi, nonché dai tributi provinciali.
 - 2. Il ricorso ai tributi propri deve essere motivato da specifiche esigenze finanziarie:
 - garantire il pareggio tra le entrate e le uscite;
 - mantenere e sviluppare i servizi pubblici;
 - reperire risorse da destinare a particolari investimenti.
- 3. E' prioritario impegno della Provincia la riduzione delle spese mediante il miglioramento dei servizi, l'efficienza della gestione e l'ottimizzazione dell'impiego del personale.
- 4. La Provincia afferma e fa proprio il principio della semplificazione amministrativa e di gestione nell'ambito del rapporto costi-benefici che deve ispirare ogni aspetto dell'attività.
- 5. La Provincia applica agli atti emanati in materia di tributi locali i principi e le disposizioni di cui allo Statuto dei Diritti del Contribuente. In particolare sono applicati i principi relativi alla chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie.

Art.63 - Ricorso al prestito

1. L'Amministrazione provinciale, per il finanziamento di opere pubbliche di rilevante interesse generale, può attivare prestiti obbligazionari nelle forme previste dalla legge.

Art.64 - Il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione

- 1. L'attività finanziaria della Provincia è rappresentata dal Bilancio redatto in conformità alla legislazione vigente.
- 2. Il Bilancio è inquadrato in una previsione pluriennale che deve essere approvata dal Consiglio assieme al programma annuale.
- 3. Il Bilancio pluriennale individua gli indirizzi e le risorse da impiegare nel periodo di riferimento e si configura come un processo volto ad attuare la direzione per obiettivi dell'ente introducendo forme di controllo che assicurino l'attuazione degli indirizzi di programma.
- 4. Il Bilancio annuale costituisce lo strumento di temporalizzazione per anno del bilancio pluriennale.

5. Il Piano Esecutivo di Gestione costituisce la rappresentazione, in termini analitici per obiettivi e direttive, dell'attività annuale, sulla base di individuati centri di responsabilità e dei soggetti che assicurino la direzione dei servizi.

Art.65 - Programmazione finanziaria

- 1. L'attività dell'Amministrazione provinciale si impronta a principi di programmazione.
- 2. Per l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione, annualmente vengono predisposti appositi programmi di lavoro nei quali sono stabilite modalità, tempi e risorse necessarie.
- 3. Al fine di conseguire la massima efficienza e produttività sono promosse apposite conferenze per dirigenti, e conferenze di settore, alle quali partecipa il personale.
- 4. Per i fini previsti al comma 2, tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell'Amministrazione provinciale, comprese le determinazioni dirigenziali, devono indicare gli estremi del programma o dei progetti dei quali costituiscono attuazione.

Art.66 - Regolamento di Contabilità

- 1. La Provincia adotta il Regolamento di Contabilità, mediante il quale vengono applicati i principi contabili stabiliti dalla legge, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità provinciale.
- 2. Il Regolamento di Contabilità, inoltre, disciplina la formazione e l'approvazione degli strumenti di programmazione, previsione e gestione di cui ai precedenti articoli.

Capo II: Revisione economico-finanziaria

Art. 67 - Il Collegio dei Revisori

- 1. Il Consiglio provinciale provvede, con propria deliberazione, a nominare i componenti del Collegio dei Revisori della Provincia, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- 2. Il Consiglio determina gli emolumenti tenendo conto delle tariffe previste dalla legislazione.
- 3. Competenze e norme di funzionamento sono previste dal Regolamento di Contabilità nel quale si dovranno prevedere altresì i mezzi necessari allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge.

Capo III: Attività di controllo

Art.68 - Controllo atti di Giunta

1. Spetta al Consiglio la valutazione della conformità dell'operato della Giunta ai programmi approvati.

Art.69 - Controllo di Gestione

- 1. La Provincia adotta la contabilità economica intesa come strumento del controllo di gestione.
- 2. La Provincia applica procedure di controllo interno che consentano anche attraverso l'analisi economica della gestione complessiva di particolari processi o singole operazioni, di formulare giudizi atti a verificare il conseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficienza organizzativa, di efficacia e di economicità. L'esame della qualità dei servizi e delle attività svolte costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.
- 3. L'ufficio di controllo interno, al quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, opera in posizione di supporto all'intera struttura dell'ente fornendo periodicamente le conclusioni del proprio operato agli amministratori, alla Direzione Operativa, e ai responsabili dei servizi per le conseguenti autonome valutazioni.
- 4. L'Ufficio di controllo interno, di cui all'art.61 determina, almeno annualmente, i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione della Giunta.

Art.70 - Valutazione e controllo strategico.

1. La Provincia esercita l'attività di valutazione e controllo strategico finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri d'indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico da parte dei responsabili dei servizi.

Nell'ambito del controllo strategico sono adottate tecniche di valutazione delle fasi di programmazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento in materia di investimenti.

Sono altresì introdotte tecniche di valutazione dell'impatto delle politiche dell'ente sul sistema socio-economico locale.

TITOLO V – Norme transitorie e finali

Art.71 - Adozione e revisione dello Statuto

1. L'adozione dello Statuto è deliberata dal Consiglio provinciale secondo le procedure stabilite dalla legge.

- 2. Le procedure previste nel comma precedente si applicano anche nel caso di revisione dello statuto.
- 3. Le proposte di revisione dello Statuto sono sempre sottoposte al parere della Commissione Consiliare competente.
- 4. Una proposta di revisione, respinta dal Consiglio provinciale, può essere riesaminata dopo un anno dalla data in cui è stata respinta; in caso di ulteriore rigetto, non può essere ripresentata fino a quando resta in carica il Consiglio provinciale che l'ha respinta.

Art.72 - Adeguamento dei regolamenti

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, i regolamenti provinciali vigenti devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.
- 2. I regolamenti restano in vigore fino alla data, prevista al comma precedente, per il loro adeguamento.

Trascorso tale termine, tutte le norme regolamentari che non sono state adeguate e che contrastano con lo Statuto, cessano di avere vigore.